



**COMUNE DI LUNGAVILLA
PROVINCIA DI PAVIA**



UFFICIO POLIZIA LOCALE
P.ZZA CAPITAN ALBINI N.3 - 27053 LUNGAVILLA PV
TEL 038376330 - FAX 038376628 – e-mail zanotti@unioneagora.it

ORDINANZA N. 21 DEL 27/08/2014

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA

(Nuovo Codice della Strada)

IL SINDACO

Vista la necessità di vietare la sosta dei veicoli dalle ore 09.00 alle ore 20.00 nel tratto di Via Umberto I° Nr. Civico 106 al Nr. Civico 128A lato destro della strada direzione Comune di Castelletto Di Branduzzo; in applicazione dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale, tenuto conto delle caratteristiche delle strade interessate;

Considerata la richiesta (Prot. n.1757 del 26/06/2014) sottoscritta da alcuni cittadini atta a modificare il divieto di sosta e fermata attualmente in vigore nella zona interessata;

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **La istituzione del divieto di sosta dalle ore 09.00 alle ore 20.00**, in Via Umberto I° dal Nr. Civico 106 al Nr. Civico 128A, lato destro della strada direzione Comune di Castelletto di Branduzzo;
2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso, dando atto che per quanto riguarda il segnale stradale da utilizzarsi deve intendersi la Figura II 74, integrata dal Modello II 5 (nella fattispecie ricorrente) ed eventualmente dal Modello II 3 (nel caso di periodo di validità particolare) e dal Modello II 6/m (nel caso di zona rimozione coatta). Si rammenta che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. L'apposizione dovrà essere effettuata a cura della Ditta incaricata;
3. **La revoca** di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

Il Responsabile dell'Ufficio Messì Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio Polizia Locale di Agorà Unione di Comuni;
- Stazione Carabinieri di Bressana Bottarone;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Lungavilla;

Gli Operatori dell'Ufficio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sig. Marco Zanotti.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dall'Ufficio di Polizia Locale, 27/08/2014

Il Sindaco
F.TO Dott. Andrea Daprati